AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 37/19 DD. 02.10.2019

Oggetto:	**Individuazione dell'ambito di affidamento, scelta della forma di affidamento, affidamento a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i territori dei Comuni che costituiscono l'Assemblea locale "Centrale", ai sensi della stessa LR 5/2016 e della disciplina italiana ed europea in materia.**

L'anno 2019 il giorno 2 del mese di OTTOBRE alle ore 9.30 presso la sala riunioni 2R02 della sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in Udine, via Sabbadini 31, come da comunicazione dd. 27.09.2019, è proseguita la seduta dell'Assemblea Regionale d'Ambito sospesa in data 26.09.2019. Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Furlan	Davide	Romans d'Isonzo	Presidente	x	
Giacomuzzi	Dino	Sedegliano	Componente	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente	x	
Fabbro	Michele	San Vito di Fagagna	Componente	x	
Gava	Andrea	Caneva	Componente		x
Sartini	Marco	Porcia	Delegato	x	
Alzetta	Igor	Montereale Valcellina	Componente		x
De Crignis	Ermes	Ravascletto	Componente	x	
Del Zotto	Marcello	Sesto al Reghena	Componente	x	
Dipiazza	Roberto	Trieste	Componente		x
Zanette	Renzo	Tarvisio	Componente		x
Baiutti	Giorgio	Tricesimo	Delegato	x	
Furlani	Piero	Manzano	Componente	x	
Pascolo	Amedeo	Venzone	Componente		x
Putto	Marco	Azzano Decimo	Componente		x
Lenarduzzi	Franco	Ruda	Componente		x
Steccati	Mauro	Tarcento	Componente	x	
Vizintin	Fabio	Doberdò del Lago	Componente		x

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della LR n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben.
Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea Regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto sul quale, l'Assemblea medesima, adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

- I -

Visto lo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia «ordinamento degli enti locali» (art. 4, co. 1°, punto 1° bis, Statuto) e potestà legislativa concorrente nella materia «disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi» (art. 5, co. 1°, punto 7, Statuto);

Vista la L. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5, con cui sono state affidate all'AUSIR le funzioni di «programmazione, organizzazione e controllo» sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero territorio regionale (art. 4, co. 5°), in espressa attuazione delle indicate clausole di Statuto speciale (art. 1, co. 2°);

Considerato che con tale legge (art. 1, co. 3°) la Regione Friuli-Venezia Giulia si è posta l'obbiettivo di «attuare il principio (…) della gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 200 del decreto legislativo 152/2006»;

Visto infatti l'art. 200, co. 1°, lett. a, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con il quale - nello stabilire l'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani per ambiti territoriali ottimali - si segna la necessità del «superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti»;

Considerato che l'Assemblea regionale d'Ambito provvede: (1) «all'individuazione» dell'ambito di affidamento del servizio «di dimensione almeno provinciale», nonché (2) alla «scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore», in entrambi i casi previo «parere vincolante» dell'Assemblea locale interessata, parere che l'Assemblea regionale d'ambito deve chiedere a quella locale (art. 6, co. 7°, lett. a, lett. j; art. 8, co. 7°, lett. b, e co. 8°, L.R. n. 5 del 2016);

Considerato che poi - ottenuto tale parere sull'ambito di affidamento e sulla forma di affidamento - la stessa Assemblea regionale d'Ambito provvede in concreto «all'affidamento» del servizio «ai sensi dell'articolo 16» della legge regionale e comunque «nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore» (art. 6, co. 7°, lett. c, L.R. n. 5 del 2016);

Visto l'art. 16, co. 1°, L.R. n. 5 del 2016, ove si riafferma che l'AUSIR, e per essa l'Assemblea regionale d'ambito, «delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento (…) del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore»;

Considerato che nello stesso art. 16, L.R. n. 5 del 2016 si soggiunge (co. 2°) che «l'AUSIR può affidare (…) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a società interamente pubbliche mediante affidamento diretto, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house* e, comunque, partecipate dagli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale», con la precisazione che «in tale ipotesi, l'individuazione del gestore *in house* deve essere motivata da una previa analisi dell'AUSIR che tenga conto dell'idoneità tecnica, economica e dimensionale del gestore affidatario»;

Ritenuto che pertanto l'AUSIR (nei suoi diversi organi: l'Assemblea regionale d'Ambito; le Assemblee locali; il Presidente; il Direttore generale) sia chiamata a coniugare - per quanto possibile - la disciplina speciale di legge regionale con la disciplina di legge statale nel settore dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 34, co. 20°, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. da L. 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui «per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste»;

Considerato che quest'ultima disposizione di legge statale è stata ulteriormente precisata con specifico riferimento al settore dei rifiuti urbani e tenuto conto dell'organizzazione (in ambiti ottimali) del relativo servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, con funzioni in capo ad enti di governo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;

Visto infatti il vigente art. 3 *bis*, co. 1° *bis* e co. 6° *bis*, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. da L. 14 settembre 2011, n. 148, ove si è confermato che gli enti di governo del servizio rifiuti (come è l'AUSIR) debbono adottare l'indicata relazione *ex* art. 34, co. 20°, D.L. n. 179 del 2012, ma rispettando anche le seguenti ulteriori regole:

- «nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio»;
- «al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti»;
- «nell'ipotesi di affidamento *in house*» tale piano economico-finanziario deve specificare anche «l'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio»;
- tale piano economico-finanziario (qualunque sia la forma di affidamento prescelta) «deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»;
- «nel caso di affidamento *in house*, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare *pro quota* nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house*»;

Considerato che per provvedere all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è anzitutto necessario individuare l'ambito territoriale di affidamento del servizio, in ragione della L.R. n. 5 del 2016 (art. 6, co. 7°, lett. j; art. 8, co. 7°, lett. b);

Visto il decreto 18 luglio 2019, n. 115 (e il relativo Allegato n. 1), con cui il Direttore generale dell'AUSIR ha proposto anzitutto «all'Assemblea regionale d'Ambito che essa chieda all'Assemblea locale "Centrale" di esprimere il suo parere vincolante sull'individuazione del territorio dei Comuni di tale Assemblea locale, quale Ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per tutte le ragioni (in tale decreto) illustrate, demandando all'Assemblea regionale d'Ambito la conseguente decisione definitiva»;

Vista la deliberazione 23 luglio 2019, n. 29, con cui questa Assemblea regionale d'Ambito ha deciso di «fare proprio e approvare per quanto di competenza il decreto Direttore generale n. 115 del 18 luglio 2019» e dunque ha chiesto «all'Assemblea locale "Centrale" di esprimere il suo parere sulla proposta contenuta nell'indicato decreto del Direttore generale, avente ad oggetto l'individuazione dell'ambito di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti»;

Vista la deliberazione 23 settembre 2019, n. 5, con cui - a fronte di tale proposta del Direttore e di tale richiesta dell'Assemblea regionale - l'Assemblea locale "Centrale" ha anch'essa deciso «di fare proprio e approvare per quanto di competenza il decreto Direttore generale n. 115 del 18 luglio 2019» e dunque ha espresso il suo «parere positivo sull'individuazione del territorio dei Comuni di questa Assemblea locale quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per tutte le ragioni illustrate nell'indicato decreto del Direttore generale, demandando all'Assemblea regionale d'Ambito la conseguente decisione definitiva»;

Ricordato che tale parere dell'Assemblea locale "Centrale" 23 settembre 2019 è vincolante *ex lege*, anzitutto nei confronti di questa Assemblea regionale;

Riaffermato anche in questa sede che:
1) secondo un vincolo posto dalle indicate disposizioni di legge regionale, l'ambito ottimale di affidamento deve avere «dimensione almeno provinciale», con espresso riferimento dunque alle originarie circoscrizioni amministrative delle Province nella Regione Friuli-Venezia Giulia, poi soppresse a seguito della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20;
2) tutti i Comuni già rientranti nel territorio dell'ex Provincia di Udine oggi partecipano - attraverso i loro rappresentanti - all'Assemblea locale "Centrale" per la gestione integrata dei rifiuti urbani (cfr. allegato A, L.R. n. 5 del 2016);
3) dunque il territorio della soppressa Provincia di Udine, coincidente coi territori degli indicati Comuni, costituisce l'ambito minimo e necessario di affidamento del servizio, che peraltro non pare possibile estendere, ricomprendendo territori di altri Comuni e dunque adottando una dimensione ultra-provinciale;
4) infatti - a seguito dei primi riscontri ottenuti nella ricognizione delle gestioni esistenti sull'intero territorio del Friuli-Venezia Giulia, avviata con la deliberazione Assemblea generale d'Ambito 8 giugno 2018, n. 22 - si è accertato che i territori di Comuni appartenenti alle altre Assemblee locali con territorio anche limitrofo, già rientranti nelle circoscrizioni di altre ex Province, non potrebbero allo stato essere oggetto di un'ulteriore riunificazione (territoriale e poi anche gestionale) poiché in tali ulteriori territori nessun Comune e nessun altro gestore ha mai manifestato all'AUSIR l'intendimento o la proposta di una riunificazione con il territorio della soppressa Provincia di Udine,

fermo restando inoltre che in tali ulteriori territori esistono differenti gestioni, in capo anche a diversi gestori, che potrebbero avere titolo a proseguire nelle stesse gestioni fino a naturale scadenza *ex* art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016, oppure hanno già ottenuto tale titolo di prosecuzione ed è stato loro affidato a regime il servizio di gestione integrata (territori dell'ex Provincia di Pordenone: cfr. deliberazioni Assemblea regionale d'Ambito 12 aprile 2019, n. 20 e 21);

Ritenuto dunque necessario individuare definitivamente il territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Centrale" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- IV -

Considerato che - sempre in via preliminare e ferma l'indicata definizione dell'ambito territoriale di affidamento - l'Assemblea locale "Centrale" e dunque i relativi Comuni sono chiamati dalla legge regionale (art. 6, co. 7°, lett. a; art. 8, co. 7°, lett. b, L.R. n. 5 del 2016), ancora su richiesta dell'Assemblea regionale d'ambito, a esprimere un parere anche sulla «proposta di forma di affidamento del servizio», parere che anch'esso è «vincolante» per l'Assemblea regionale d'ambito, la quale poi - in attuazione di tale scelta pregiudiziale dell'Assemblea locale sulla forma di affidamento - deve provvedere concretamente «all'affidamento del servizio ai sensi dell'articolo 16» della legge regionale e comunque «nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore» (art. 6, co. 7°, lett. c, L.R. n. 5 del 2016), dunque verificando se vi siano i presupposti stabiliti dalla disciplina di riferimento (regionale, statale, europea) per procedere all'affidamento secondo la forma scelta dall'Assemblea locale, avendo cura di seguire gli adempimenti indicati dalla stessa disciplina di riferimento (in particolare l'adozione di una relazione che abbia i contenuti segnati nell'art. 3 *bis*, co. 1° *bis* e co. 6° *bis*, D.L. n. 138 del 2011, nonché i contenuti segnati nell'art. 16, co. 2°, L.R. n. 5 del 2016 ove si tratti di affidamento *in house providing*);

Visto il sopra indicato decreto 18 luglio 2019, n. 115 (e il relativo Allegato n. 1), con cui il Direttore generale dell'AUSIR ha proposto anche «all'Assemblea regionale d'Ambito che essa chieda all'Assemblea locale "Centrale" di esprimere il suo parere vincolante sulla proposta di forma di affidamento *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per tale ambito in capo a NET S.p.A., A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l. per le ragioni sopra illustrate, demandando all'Assemblea regionale d'Ambito di verificare se vi siano i presupposti stabiliti dalla disciplina di riferimento (statale ed europea), per poi procedere all'affidamento in tale forma, avendo cura di seguire gli adempimenti indicati dalla stessa disciplina di riferimento, in particolare l'adozione di una relazione che abbia i contenuti segnati nell'art. 3 *bis*, co. 1° *bis* e co. 6° *bis*, D.L. n. 138 del 2011, nonché i contenuti segnati nell'art. 16, co. 2°, L.R. n. 5 del 2016»;

Vista la sopra indicata deliberazione 23 luglio 2019, n. 29, con cui questa Assemblea regionale d'Ambito - nel «fare proprio e approvare per quanto di competenza il decreto Direttore generale n. 115 del 18 luglio 2019» - ha dunque chiesto all'Assemblea locale "Centrale" di esprimere il suo parere anche sulla relativa proposta di forma di affidamento del servizio, ai sensi e per gli effetti della L. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5 (art. 6, co. 7°, lett. a, art. 8, co. 7°, lett. b, e co. 8°, L.R. n. 5 del 2016);

Vista la sopra ricordata deliberazione 23 settembre 2019, n. 5, con cui - a fronte di tale proposta del Direttore e di tale richiesta dell'Assemblea regionale - l'Assemblea locale "Centrale", nel «fare proprio e approvare per quanto di competenza il decreto Direttore generale n. 115 del 18 luglio 2019», ha dunque espresso il suo « parere positivo sulla proposta di forma di affidamento *in house*

providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per tale ambito in capo in capo a NET S.p.A., A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l. per le ragioni sopra illustrate, demandando all'Assemblea regionale d'ambito di verificare se vi siano i presupposti stabiliti dalla disciplina di riferimento (statale ed europea), per poi procedere all'affidamento in tale forma, avendo cura di seguire gli adempimenti indicati dalla stessa disciplina di riferimento, in particolare l'adozione di una relazione che abbia i contenuti segnati nell'art. 3 *bis*, co. 1° *bis* e co. 6° *bis*, D.L. n. 138 del 2011, nonché i contenuti segnati nell'art. 16, co. 2°, L.R. n. 5 del 2016»;

Ricordato ancora una volta che tale parere dell'Assemblea locale "Centrale" 23 settembre 2019 è vincolante *ex lege*, anzitutto nei confronti di questa Assemblea regionale;

Riaffermato anche in questa sede che:
1) per i territori dei Comuni dell'Assemblea locale "Centrale" la scelta sulla forma di affidamento si pone nelle due note alternative della internalizzazione (o autoproduzione) del servizio (secondo il modello dell'*in house providing*) e nella esternalizzazione del servizio stesso (impresa scelta con gara);
2) come emerge dall'Allegato n. 1 al decreto del Direttore n. 115 del 2019, nonché come confermato nella Relazione riportata quale Allegato n. 1 alla presente deliberazione, nell'indicato ambito territoriale operano da tempo i gestori A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A., i quali servono (a) n. 106 Comuni soci su n. 134 Comuni dell'ambito, (b) una popolazione di n. 491.239 persone su una popolazione dell'ambito di n. 528.791 persone (pari al 93% circa della popolazione d'ambito), (c) n. 279.157 utenze totali, domestiche e non domestiche, pari al 89,42% delle utenze totali servite nell'ambito (A&T 2000 S.p.A.: n. 100.928 utenze; MTF S.r.l.: n. 6.836; NET S.p.A.: n. 171.393), con affidamenti di servizi comunque riferiti al settore dei rifiuti urbani che i Comuni soci hanno inteso configurare espressamente secondo il modello dell'*in house providing*, fissando le scadenze delle relative gestioni nella grande maggioranza dei casi al 31 dicembre 2030 o anche oltre, con conseguente possibilità anche che - ricorrendone i presupposti - A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. abbiano comunque titolo a proseguire tali gestioni in essere fino alla loro naturale scadenza, in base ad apposita deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito *ex* art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016;

Vista la deliberazione 2 ottobre 2019, n. 36, con cui questa Assemblea regionale d'Ambito, in sintesi e per quanto qui interessa:

a) ha riconosciuto - *ex* art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016 - il titolo di A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. a proseguire in tutte le gestioni in essere fino alla loro naturale scadenza segnata negli atti comunali di affidamento e relativi contratti;
b) ha confermato a diverso titolo *ex* art. 25, co. 2°, L.R. n. 5 del 2016 le gestioni di NET S.p.A. nei territori dei Comuni di Buja, Drenchia, Grimacco, Povoletto, Pulfero e Torreano;
c) ha stabilito che NET S.p.A. debba proseguire anche nelle gestioni nei territori dei Comuni di Tarcento e Tricesimo, alle medesime condizioni di servizio oggi applicate, comunque fino all'avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito di affidamento;

Riaffermato anche in questa sede che:

1. gli altri 28 Comuni dell'ambito territoriale di affidamento hanno realizzato una forma di cooperazione fra loro per la gestione e l'erogazione del servizio in forma associata per il tramite della Comunità montana della Carnia (poi U.T.I. Carnia), con gestione che è in essere e che dunque l'U.T.I. e tali Comuni - ricorrendone i presupposti - possono avere titolo a proseguire fino alla naturale scadenza (31 dicembre 2020), in base ad apposita deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito *ex* art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016;

2. tali 28 Comuni carnici detengono già una partecipazione indiretta in NET S.p.A. attraverso l'U.T.I. della Carnia e il Comune di Forni di Sopra anche una partecipazione diretta nelle stessa NET, né allo stato esistono elementi ostativi all'avvio di procedimenti che portino ciascuno dei Comuni ad acquisire quote di partecipazione diretta in NET oppure negli altri gestori dell'ambito di affidamento, rendendo così attuale per questa via la possibilità di ottenere anche per essi una progressiva e graduale riunificazione delle gestioni a livello sovracomunale, raggiungendo pertanto ulteriori economie di scala atte a garantire la perequazione della qualità del servizio all'utenza;

Vista infatti la deliberazione 26 settembre 2019, n. 35, con cui questa Assemblea regionale d'Ambito, in sintesi e per quanto qui interessa:

1. ha accertato che l'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia e i suoi Comuni posseggono i requisiti *ex* art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016 per proseguire fino alla naturale scadenza del 31 dicembre 2020 la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati nei territori dei Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo e Treppo Carnico (oggi Comune di Treppo Ligosullo), Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sappada, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;
2. ha disposto per l'effetto che l'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia e gli indicati Comuni possano proseguire la relativa gestione sino al 31 dicembre 2020 secondo la Convenzione 15 ottobre 2012 e alle condizioni in essa stabilite;

Considerato che - secondo l'Allegato n. 1 al decreto del Direttore n. 115 del 2019, come confermato anche nella Relazione riportata quale Allegato n. 1 alla presente deliberazione - A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. paiono allo stato gestori idonei (sotto il profilo tecnico, economico e dimensionale) ad assumere il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito di affidamento;

Ritenuto pertanto che fra le due possibili forme generali di affidamento del servizio occorra preferire quella della internalizzazione (o autoproduzione) in capo ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. secondo il modello dell'*in house providing* perché in sintesi la forma di gestione *in house providing*: (1) ha sinora incontrato il maggiore consenso dei Comuni appartenenti all'ambito, che vedrebbero così continuare la tradizione municipale di un controllo sulla gestione del servizio, con maggiore possibilità anche di raggiungere per questa via aggregazioni delle gestioni e dei gestori, che la stessa legge regionale indica e promuove (art. 16, co. 4°), «al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità e al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti in attuazione del principio di unicità della gestione»; (2) potrebbe garantire gli *standard* previsti per il servizio nell'intero ambito; (3) eviterebbe l'inefficienza e le diseconomie di gare aventi ad oggetto la riunificazione delle gestioni oggi in capo ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A., che tali gestori hanno comunque titolo a proseguire nella maggior parte dei casi sino al 31 dicembre 2030 e anche oltre, oppure la riunificazione gestionale e territoriale dei soli n. 28 Comuni carnici;

Dato altresì atto che - a seguito del parere vincolante 23 settembre 2019, espresso dall'Assemblea locale "Centrale" - gli Uffici dell'AUSIR hanno completato la procedura per chiedere all'ANAC l'iscrizione di A&T 2000 s.p.a., MTF s.r.l., NET s.p.a., all'elenco dei cd. organismi *in house providing* (Protocolli n. 74647/19, n. 74589/19, n. 74673/19), previsto dall'art. 192, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la ragione che con le Linee guida n. 7 (cfr. § 3.2.) l'ANAC ha voluto estendere l'adempimento

dell'iscrizione anche agli enti come l'AUSIR, stabilendo che «con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, devono richiedere l'iscrizione nell'Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-*bis* del citato art. 3-*bis*»;

- V -

Considerato che - così definito l'ambito ottimale di affidamento e così scelta la forma preferenziale di affidamento secondo il modello dell'*in house providing* - anche in base allo stesso parere vincolante dell'Assemblea locale "Centrale" (23 settembre 2019) questa Assemblea deve ora verificare e dare conto se in capo ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. vi siano i presupposti stabiliti dalla disciplina di riferimento (statale ed europea) per tale modello dell'*in house providing*;

Visto l'art. 16, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché - per quanto applicabile - l'art. 5, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la Relazione riportata quale Allegato n. 1 alla presente deliberazione, da cui emerge in sintesi che - secondo gli statuti societari, le convenzioni-patti parasociali, i bilanci, ogni altro atto d'organizzazione, nonché gli accertamenti tecnici svolti durante l'istruttoria - in capo alle indicate società sono adeguatamente realizzati oggi, e anche garantiti per il futuro, il requisito del capitale sociale a integrale partecipazione pubblica degli enti pubblici soci, il requisito del controllo analogo, il requisito dell'attività prevalente;

- VI -

Vista ancora la Relazione riportata quale Allegato n. 1 alla presente deliberazione, da cui emerge inoltre che:
1) A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. paiono allo stato gestori idonei (sotto il profilo tecnico, economico e dimensionale) ad assumere il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (*ex* art. 16, co. 2°, L.R. n. 5 del 2016);
2) si afferma la preferenza per un affidamento diretto del servizio a tali società per l'intero ambito di affidamento rispetto alla inutilità, diseconomicità o senz'altro impossibilità di una gara per l'affidamento a impresa terza del servizio per lo stesso ambito o per parti di esso, in considerazione del fatto che A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. hanno comunque titolo a proseguire nella maggior parte delle loro gestioni in essere sino al 31 dicembre 2030 e anche oltre (popolazione servita nell'ambito di affidamento: 93% circa), mentre l'U.T.I Carnia e i relativi Comuni hanno titolo a proseguire nell'attuale gestione in forma associata in essere sino al 31 dicembre 2020 (popolazione servita nell'ambito di affidamento: il 7% circa), con conseguente irrealizzabilità di una complessiva riunificazione dei territori e delle gestioni attraverso gara, ove invece la riunificazione con superamento della frammentazione è un principio di legge ineludibile, che si può realizzare progressivamente e gradualmente proprio attraverso il modello dell'*in house providing* e in capo ai gestori pubblici esistenti (*ex* art. 34, co. 20°, D.L. n. 179 del 2012);
3) specifiche ragioni, tecniche ed economiche, riferite agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio rafforzano la preferenza dell'affidamento *in house providing* ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. (*ex* art. 3 *bis*, D.L. n. 138 del 2011);

Ritenuto indispensabile - in ragione delle citate leggi di settore sulla gestione integrata dei rifiuti urbani - definire anche la riunificazione dei territori e delle gestioni oggi gestite in forma associata dagli indicati n. 28 Comuni attraverso l'U.T.I. della Carnia, valutabile in circa il 7% della popolazione dell'ambito di affidamento;

Considerato che tali 28 Comuni carnici detengono già una partecipazione indiretta in NET S.p.A. attraverso l'U.T.I. della Carnia e il Comune di Forni di Sopra anche una partecipazione diretta nelle stessa NET, né allo stato esistono d'altronde elementi ostativi all'avvio di procedimenti che portino ciascuno dei Comuni ad acquisire quote di partecipazione diretta in NET oppure negli altri gestori dell'ambito di affidamento, con la conseguenza che ciò rende attuale la possibilità di confluire - al termine del rapporto in essere (31 dicembre 2020) - nell'affidamento ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A.;

Ritenuto che tale gestione e i relativi territori dei Comuni carnici non possano essere sottratte all'indicato processo di riunificazione a livello di ambito ottimale di affidamento, imposto dalla legislazione di settore;

Valutata l'opportunità di procedere sin d'ora ad una determinazione generale in ordine alle indicate gestioni affinché ne tengano conto anche le società affidatarie nell'organizzazione del servizio e poi nell'attuazione del Piano d'ambito e del Piano degli investimenti, una volta definiti e approvati;

Ritenuto dunque possibile sin d'ora un affidamento ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito ottimale per i territori dei rispettivi Comuni partecipanti alle società stesse e con effetto dalla cessazione a qualsiasi titolo di ogni attuale diversa forma di gestione nei territori stessi, in particolare nei territori dei n. 28 Comuni della Carnia;

Precisato che l'ex Comune di Rivignano aveva acquisito la qualità di socio di A&T 2000 S.p.A., con servizio di igiene ambientale affidato alla stessa A&T 2000, mentre l'ex Comune di Teor aveva acquisito la qualità di socio di NET S.p.A., con servizio di raccolta e smaltimento rifiuti affidato alla stessa NET, sicché - a seguito della fusione fra i due Comuni - l'attuale Comune di Rivignano Teor si trova oggi ad essere socio di entrambe le società e ad essere gestito - con affidamenti in essere - dalle due società per porzioni diverse dell'unico territorio comunale;

Ritenuto pertanto necessario che il Comune di Rivignano Teor - anche ai fini di una razionalizzazione e semplificazione al contempo territoriale e gestionale del servizio - comunichi all'AUSIR gli atti con cui ha definito quale partecipazione societaria (in A&T 2000 S.p.A. oppure in NET S.p.A.) debba rilevare ai fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito ottimale, disposto oggi da questa Assemblea;

Ritenuto altresì che, ove uno stesso Comune si trovi oggi a partecipare (direttamente o indirettamente) al capitale sociale di più di uno dei gestori *in house* tra A&T 2000 S.p.A., NET S.p.A. e MTF S.r.l., l'indicato affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani debba essere oggi inteso come riferito al gestore la cui gestione in essere nel Comune con multipla partecipazione sia stata riconosciuta con deliberazione di questa Assemblea 2 ottobre 2019, n. 36;

Visto infine l'art. 16, co. 4, L.R. n. 5 del 2016, secondo cui «in ogni caso, al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento di obiettivi di

qualità, efficienza, efficacia ed economicità e al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti in attuazione del principio di unicità della gestione, la Regione, l'AUSIR e gli Enti locali favoriscono e incentivano processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale, nel rispetto della normativa nazionale di settore» e «a tal fine la Regione può individuare specifici strumenti per incentivare e favorire i processi di aggregazione»;

Considerata la necessità di favorire e incentivare processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale d'intesa con la Regione e con gli Enti locali;

- VII -

Ritenuto necessario - vista la gradualità del processo di riunificazione, che si svolgerà nel tempo – di stabilire che le tre società trasmettano la prima volta entro il 31 dicembre 2019, e poi con cadenza annuale, un rapporto dettagliato sullo stato di attuazione del presente affidamento e sull'erogazione del servizio nell'ambito, rapporto che è soggetto all'approvazione di questa Assemblea, fermo restando il dovere di tali società di comunicare senza indugio all'AUSIR ogni fatto o atto che incida sul rapporto organizzativo *in house providing* coi Comuni partecipanti (in particolare e comunque, sul capitale sociale delle società, sul controllo analogo, sull'attività prevalente);

- VIII -

Visto l'art. 13, L.R. n. 5 del 2016, ove si definiscono i contenuti e gli adempimenti del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il quale in particolare è costituito dalla ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti, dal programma degli interventi, dal piano economico-finanziario;

Visto l'art. 6, co. 7°, lett. b, L.R. n. 5 del 2016, ove si assegna a questa Assemblea regionale il compito di approvare il Piano d'ambito, previo parere consultivo dell'Assemblea locale interessata, che nel caso in esame è quella "Centrale";

Dato atto che è in corso il procedimento per la redazione e l'approvazione del Piano d'ambito, di cui si prevede la conclusione entro il 31 dicembre 2019;

Considerato che in ragione di tale Piano d'ambito si potrà al contempo integrare la Relazione, qui in allegato *sub* 1, con il piano economico-finanziario e con l'asseverazione *ex* art. 3 *bis*, D.L. n. 138 del 2011;

Vista la L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 527°, con cui si sono attribuite all'ARERA anche funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti, «con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481», «al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure»;

Considerato che fra tali funzioni di regolazione e controllo assegnate all'ARERA rilevano in particolare le seguenti:
«a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi»;
«b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi»;
«c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza»;
«e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
«f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"»;
«g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento»;
«h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento»;
«i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi»;

Considerato dunque che per il Piano d'ambito in corso di redazione, così come per la Convenzione di servizio (prevista dall'art. 6, co. 7°, lett. d, L.R. n. 5 del 2016), l'AUSIR dovrà tenere conto delle definitive decisioni dell'ARERA, la quale nel 2018 ha iniziato ad esercitare le nuove funzioni in materia di rifiuti con l'avvio di numerosi procedimenti (riguardanti essenzialmente la raccolta dei dati sul territorio nazionale, la modulazione tariffaria, le condizioni di qualità del servizio), procedimenti la cui conclusione è attesa per la fine dell'anno 2019 (cfr. deliberazione 15 febbraio 2018, n. 82; deliberazioni 5 aprile 2018, n. 225 e n. 226; il documento per la consultazione 27 dicembre 2018, n. 713/2018/R/RIF; deliberazioni 27 dicembre 2018, n. 714 e n. 715; determinazione 3 aprile 2019, n. 2; il documento per la consultazione 30 luglio 2019 n. 352/2019/R/RIF; il documento per la consultazione 30 luglio 2019 n. 351/2019/R/RIF);

Ritenuto pertanto che all'esito (previsto per la fine del 2019) di tali procedimenti, collegati e connessi, in capo all'ARERA e in capo all'AUSIR, sarà possibile per la stessa AUSIR sottoporre stabilmente l'affidamento oggi disposto della titolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito ottimale a un termine certo iniziale, nonché a un termine certo finale, che comunque tenga conto dei costi di ammortamento necessari alla realizzazione del Piano d'ambito, del relativo Programma degli interventi e del relativo Piano economico-finanziario, fermo restando però che, ove l'ARERA non provvedesse in tempo utile, l'AUSIR a sua volta dovrà comunque provvedere in autonomia e con effetto sino alle definitive determinazioni dell'ARERA;

Ritenuto comunque necessario definire sin d'ora il termine iniziale dell'affidamento e di indicarlo nel 1° gennaio 2020, anzitutto per consentire a tutti i gestori e a tutti i Comuni di iniziare a organizzare in concreto l'avvio della gestione integrata d'ambito;

Visto altresì l'art. 203, co. 2°, lett. c, D.lgs. n. 152 del 2006, ove si prevede un termine minimo di durata dell'affidamento del servizio, che deve essere «comunque non inferiore a quindici anni»;

Ritenuto necessario definire sin d'ora la durata minima dell'affidamento, che sarà comunque di almeno 15 anni, con conseguente scadenza allo stato di tale affidamento al 1° gennaio 2035;

Precisato che la "*Convenzione tra i soci per il controllo analogo congiunto della Società A&T 2000 s.p.a.*", conclusa fra tutti i soci pubblici ai sensi dell'art. 30, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 21, L. Regione Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, dura «fino al 31 dicembre 2030» (art. 3, co. 1°, Convenzione), con la conseguente necessità che tale previsione e la durata di tale Convenzione siano modificate e commisurate all'indicato termine di scadenza dell'affidamento (1° gennaio 2035);

Precisato che anche lo Statuto di A&T 2000 S.p.A. prevede la durata della società «fino al 31/12/2030» (art. 4, co. 1°), con la conseguente necessità che anche tale previsione statutaria sia modificata e commisurata all'indicato termine di scadenza dell'affidamento (1° gennaio 2035);

Precisato altresì che la "*Convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 fra gli enti territoriali soci della società NET s.p.a. per l'esercizio coordinato del controllo analogo*" «avrà durata fino a quando permarranno gli affidamenti diretti alla Società del Servizio Pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, da parte degli Enti Territoriali sottoscrittori del presente accordo» (art. 6, co. 1°, Convenzione), con la conseguente necessità che anche tale previsione e la durata di tale Convenzione siano commisurate all'indicato termine di scadenza dell'affidamento (1° gennaio 2035);

Considerato inoltre che - a completamento degli atti collegati all'affidamento - l'approvazione della Carta del servizio di gestione integrata dei servizi urbani (di competenza di questa Assemblea: art. 6, co. 7°, lett. e, L.R. n. 5 del 2016) potrà avvenire una volta costituito dalla Giunta regionale il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti (art. 20, co. 1°, L.R. n. 5 del 2016), il quale deve esprimere il proprio parere all'Assemblea sul relativo schema;

- IX -

Visto il decreto del Direttore generale n. 79/2019 del 15 maggio 2019, con cui si è avviato «il procedimento per il riconoscimento e la prosecuzione delle gestioni in essere di NET S.p.A., A&T 2000 S.p.A. e MTF S.r.l. per i territori di Comuni che costituiscono l'Assemblea locale "Centrale", nonché per i territori dei Comuni di Muggia e di San Dorligo della Valle, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3°, della LR 5/2016, nonché per l'individuazione dell'ambito di affidamento, per la scelta della forma di affidamento e per l'affidamento stesso a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi della stessa LR 5/2016 e della disciplina italiana ed europea in materia»;

Vista la conseguente comunicazione di avvio del procedimento, Prot. n. 1371 dd 15 maggio 2019, spedita via p.e.c. agli enti e ai soggetti interessati;

Viste altresì la comunicazione e la pubblicazione di tutti gli atti preordinati e preliminari alla presente deliberazione, in particolare la deliberazione Assemblea locale "Centrale" 23 settembre 2019, n. 5;

Dato atto che alla data di approvazione di questa deliberazione A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. hanno inviato all'AUSIR varie integrazioni documentali, assunte a protocollo, per il procedimento in corso e che il Comune di Cividale del Friuli ha trasmesso la nota Prot. n. 21235 dd. 27.06.2019, assunta al Protocollo dell'Agenzia con il numero 1693/2019;

Viste, in particolare, le note di A&T 2000 S.p.A (Prot. di ingresso n. 1637/2019), di MTF S.r.l. (Prot. di ingresso n. 2247/2019) e di NET S.p.A. (Prot. di ingresso n. 2309/2019) e con cui le predette società di gestione si impegnano ad internalizzare una parte dei servizi attualmente affidati in appalto ad imprese terze;

Dato atto che nessun altro soggetto ha presentato documenti, osservazioni o richieste pertinenti per il procedimento in corso;

Vista infine la deliberazione 2 ottobre 2019, n. 1, con cui il nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'AUSIR, nel fare proprio e approvare per quanto di competenza il decreto Direttore generale 18 luglio 2019, n. 115 (e il relativo Allegato n. 1), ha anche discusso e valutato gli emendamenti presentati per la presente deliberazione nel corso della seduta 26 settembre 2019 di questa Assemblea da tre componenti della stessa (Dino Giacomuzzi, Michele Fabbro e Emiliano Canciani), in particolare quelli presentati in via principale come I gruppo di emendamenti (n. 1, n. 2, n. 3), proponendo all'Assemblea di accoglierli e recepirli nei termini indicati in tale deliberazione dello stesso C.d.A.;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi,

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO
DELIBERA

1) di individuare il territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Centrale" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

2) di scegliere per tale ambito la forma di affidamento *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in capo ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A.;

3) di affidare ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell'ambito di affidamento con effetto per i territori dei Comuni che partecipano alle rispettive società:
   - 3.a.) precisando che tale affidamento della gestione del servizio nell'ambito sarà in conformità alla Convenzione di servizio e al Piano d'ambito con tutti i suoi allegati (compreso il Piano economico-finanziario), nonché alla Carta del servizio di gestione integrata dei servizi urbani, una volta che tali atti saranno definiti e approvati da questa Assemblea;
   - 3.b.) precisando che l'affidamento ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. nei territori dei Comuni i quali oggi abbiano in corso una gestione a diverso titolo, in particolare quella dell'U.T.I. della Carnia per i relativi n. 28 Comuni, ha effetto a partire dal venir meno del relativo rapporto giuridico e sempreché a quella data tali Comuni siano soci di una di tali società e siano rispettati tutti i vincoli per l'*in house providing* indicati al successivo punto n. 4;
   - 3.c.) precisando che l'affidamento ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. è a superamento di ogni altra gestione in essere delle stesse società;
   - 3.d.) precisando che entro 90 giorni dalla pubblicazione di questa deliberazione il Comune di Rivignano Teor debba comunicare all'AUSIR gli atti con cui ha definito quale partecipazione societaria (in A&T 2000 S.p.A. oppure in NET S.p.A.) debba rilevare ai

fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito ottimale, disposto con questa deliberazione;

3.e.) precisando che ove uno stesso Comune si trovi oggi a partecipare (direttamente o indirettamente) al capitale sociale di più di un gestore *in house* tra quelli di cui al punto n. 3, l'indicato affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani debba essere oggi inteso come riferito al gestore la cui gestione in essere nel Comune con multipla partecipazione sia stata riconosciuta con deliberazione di questa Assemblea 2 ottobre 2019, n. 36;

4) di stabilire che l'indicato affidamento ha effetto sinché permangano per A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. il vincolo del capitale interamente pubblico, il vincolo del controllo analogo, il vincolo dell'attività prevalente, allo stato secondo gli atti (Statuti; Convenzioni ex art. 30, D.lgs. n. 267 del 2000) e in base alle relative valutazioni contenute nella Relazione in Allegato n. 1 a questa deliberazione;

5) di specificare che l'effetto di affidamento disposto al precedente punto n. 1 comporta che, se nel corso della gestione integrata, avviata in base a questa deliberazione, un Comune - ricorrendo i presupposti di legge - acquisisse la qualità di socio in una Società (A&T 2000 S.p.A. o MTF S.r.l. o NET S.p.A.) diversa da quella cui oggi partecipa, ai fini di una prosecuzione del servizio in capo a tale diverso gestore nel relativo territorio comunale, tale prosecuzione è possibile sempreché: (a) l'AUSIR verifichi la sussistenza di tutti gli indicati requisiti *in house providing* anche nel rapporto fra il Comune e il gestore subentrante, (b) il gestore uscente e il gestore subentrante - previa approvazione dell'AUSIR - si accordino sulla regolare consegna del servizio e sulla definizione fra loro di ogni conseguente profilo, tecnico, gestionale, economico in particolare sulle rispettive partite di dare e avere, fermo restando che, sulla base del citato accordo, il gestore uscente dovrà rinunciare sia all'affidamento della gestione oggi in essere riconosciuta da questa Assemblea con deliberazione 2 ottobre 2019, n. 36, sia all'affidamento a regime della gestione integrata dei rifiuti urbani disposto con la presente deliberazione; (c) i gestori eseguano l'accordo così raggiunto sotto il controllo dell'AUSIR, (d) siano adeguati per l'effetto e ove necessario gli atti che definiscono il presente affidamento, in particolare la Convenzione di servizio e il Piano d'Ambito;

6) di dare atto della necessità di favorire e incentivare processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale d'intesa con la Regione e con gli Enti locali, ai sensi e per gli effetti di quanto è previsto dall'art. 16, co. 4, della LR n. 5/2016;

7) di sottoporre allo stato l'affidamento della titolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito al termine iniziale del 1° gennaio 2020;

8) di stabilire comunque la durata minima di tale affidamento in 15 anni, decorrenti dall'avvio del servizio stesso, con la conseguenza di sottoporre allo stato l'affidamento al termine finale del 1° gennaio 2035;

9) di stabilire che A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l. e NET S.p.A. presentino entro 6 mesi all'AUSIR un piano per la progressiva internalizzazione dei servizi attualmente affidati in appalto ad imprese terze affinché tale relazione sia valutata dall'Assemblea regionale d'Ambito per le iniziative di competenza;

10) di stabilire che entro 6 mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione gli enti pubblici soci di A&T 2000 S.p.A. devono adeguare la durata della Convenzione di controllo analogo (oggi fissata al 31 dicembre 2030: art. 3, co. 1°, Convenzione) al termine finale del presente affidamento (allo stato, 1° gennaio 2035);

11) di stabilire che entro 6 mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione A&T 2000 S.p.A. deve adeguare la durata della società (oggi prevista «fino al 31/12/2030»: art. 4, co. 1°, Statuto) al termine finale del presente affidamento (allo stato, 1° gennaio 2035);

12) di precisare che entro il 31 dicembre 2019 gli enti pubblici soci di NET S.p.A. devono adeguare la durata della Convenzione di controllo analogo (oggi fissata al permanere degli affidamenti in essere, che sono superati dal presente affidamento: art. 6, co. 1°, Convenzione) al termine finale del presente affidamento (allo stato, 1° gennaio 2035);

13) di rinviare a successiva deliberazione - all'esito della conclusione dei procedimenti per l'approvazione del Piano d'ambito e della Convenzione di servizio di cui al precedente punto n. 3.a.) - con cui verificare lo stato d'attuazione di questa deliberazione, nonché per apportare ad essa e alla Relazione qui allegata sub 1 tutte le necessarie integrazioni e modificazioni, comunque per individuare definitivamente il termine iniziale e il termine finale cui sottoporre l'affidamento della titolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito;

14) di riservare a questa Assemblea la verifica della realizzazione di tutte le condizioni sopra indicate, a tal fine stabilendo che le due società trasmettano la prima volta entro il 31 dicembre 2019, e poi con cadenza annuale, un rapporto dettagliato che è soggetto all'approvazione di questa Assemblea, fermo restando il dovere di tali società di comunicare all'AUSIR senza indugio (e comunque entro 30 gg. dalla conoscenza) ogni fatto o atto che incida sul rapporto organizzativo *in house providing* coi Comuni partecipanti (in particolare e comunque, sul capitale sociale delle società, sul controllo analogo, sull'attività prevalente);

15) di stabilire che la mancata realizzazione o il venir meno delle indicazioni condizioni di affidamento comportano l'esercizio del potere dell'AUSIR di affidare - secondo la vigente disciplina europea ed italiana - le relative gestioni del servizio;

16) di approvare la Relazione contenuta nell'Allegato n. 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

17) di comunicare e pubblicare senza indugio questa deliberazione e il suo Allegato n. 1 secondo legge e in base allo Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE	IL PRESIDENTE
f.to ing. Marcello Del Ben	f.to dott. Davide Furlan